



## **Regolamento di amministrazione**

### **Art. 1**

Come previsto dagli artt. 7 (comma 5) e 9 (comma 2) dello Statuto, l'amministrazione straordinaria della Fondazione spetta al Consiglio di Amministrazione, quella ordinaria al Presidente.

### **Art. 2**

Sono attività di amministrazione ordinaria tutte le attività di organizzazione e svolgimento della gestione della Fondazione non ricomprese nelle attività di amministrazione straordinaria.

### **Art. 3**

Sono attività di amministrazione straordinaria:

- a. l'acquisto, la locazione e la vendita di beni immobili;
- b. l'acquisto e la vendita di beni mobili registrati;
- c. le operazioni di investimento finanziario del patrimonio della Fondazione;
- d. la stipula di contratti di lavoro dipendente e di collaborazione coordinata e continuativa;
- e. gli acquisti di beni e servizi per importi superiori ad € 10.000.

### **Art. 4**

In caso di necessità ed urgenza, le operazioni di cui al precedente art. 3, *sub* e possono essere effettuate dal Presidente e sottoposte a ratifica nel corso del primo Consiglio di amministrazione successivo all'operazione effettuata.